



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del lavoro di Vallo della Lucania, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 25/06/2015, a seguito di discussione e udite le conclusioni delle parti, uscito dalla Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite al N. 1042/12 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "*differenze retributive*" e vertente

TRA

██████ Mario, ██████ Antonio, ██████ Silvana, ██████ Raffaele,
██████ Maria, ██████ Massimo, ██████ Antonio, ██████ Franca,
██████ Angelamaria, ██████ Antonio, ██████ Raffaele, ██████
Arcangelo – avv. ti Pasquale Lucio Monaco e Anna Felicia Palumbo;

RICORRENTI

E

Asl Salerno, in persona del legale rapp.te p.t. – avv. ti Gennaro Sasso ed Emma Tortora;

RESISTENTE

RAGIONI DELLA DECISIONE



r.g. 1042/12

Con separati ricorsi, depositati, notificati e successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. cpc per identità delle questioni da affrontare ai fini della decisione, le parti ricorrenti come in epigrafe deducevano di essere dipendenti dell'azienda sanitaria convenuta con profilo professionale di livello D "infermiere". Evidenziavano di essere stati assegnati ai servizi di emergenza del 118 e di aver espletato mansioni - quali la registrazione delle chiamate di soccorso; la valutazione del grado di complessità dell'intervento e attribuzione del relativo codice; il coordinamento e la gestione di tutti gli interventi sul territorio; il supporto dei mezzi di soccorso e l'indicazione del presidio sanitario più idoneo al caso di specie; l'allertamento della guardia medica e la richiesta di mezzi speciali - rientranti nel superiore profilo professionale DS. Atteso che la controparte non aveva loro riconosciuto né le differenze sulla retribuzione ordinaria né l'indennità di coordinamento prevista dalla normativa di settore (e distinta nella parte fissa e in quella variabile) per il periodo intercorso da settembre 2005 a settembre 2010 (per ██████████ Maria da settembre 2005 a gennaio 2006), chiedevano al giudice del lavoro adito di condannare l'Asl Salerno al pagamento delle somme analiticamente indicate in ciascun atto introduttivo e calcolate come da conteggi acclusi ai ricorsi.

Instauratosi il contraddittorio, parte resistente si costituiva nei giudizi riuniti eccependo la nullità dei ricorsi relativamente alla pretesa del trattamento accessorio nonché l'infondatezza della asserzione attorea circa l'espletamento di mansioni superiori al profilo di inquadramento; concludeva, quindi, per il rigetto dei ricorsi in quanto infondati in fatto e in diritto.

La domanda si presenta fondata e meritevole di accoglimento solo parzialmente e nei limiti di cui in motivazione.

In primo luogo, occorre necessariamente effettuare una breve precisazione in diritto. Nel rapporto di lavoro privato, l'art. 2103 cc prevede che l'applicazione del lavoratore a mansioni superiori comporta immediatamente il diritto all'erogazione del trattamento economico proprio delle mansioni superiori e la definitività delle nuove mansioni quando la medesima non abbia avuto luogo per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi. La disciplina civilistica è



r.g. 1042/12

stata solo in parte recepita nell'ordinamento del pubblico impiego privatizzato, al quale si applicano le disposizioni speciali previste nell'art. 52 del d. lgs. 165/01. Secondo questa norma, il lavoratore può essere adibito solo alle mansioni per le quali sia stato assunto o a quelle considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. Ne deriva che, al di fuori di queste ipotesi, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione allo stesso di incarichi di direzione. Tuttavia, per obiettive esigenze di servizio, il lavoratore può comunque essere adibito temporaneamente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili a dodici, ovvero nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell'assenza. In tali casi, e solo per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore. Qualora non sussistano i presupposti in esame (come nel caso della fattispecie per cui è causa), l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori è nulla, ma allo stesso spetta comunque la corresponsione della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore in ossequio al superiore principio costituzionale della giusta retribuzione (retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato) ex art. 36 Cost. applicabile anche nel pubblico impiego. Trattasi dunque di una nullità particolare, produttiva di effetti almeno nei confronti del lavoratore, che specifica ed applica alla fattispecie in esame l'art. 2126 cc. Confrontando le due norme, quella relativa allo svolgimento rituale di mansioni superiori e quella circa l'adibizione nulla, emerge come in questa si faccia unicamente riferimento al trattamento economico, mentre nel primo caso si parli genericamente di trattamento, così da far ritenere che si tratti sia di quello economico che di quello normativo. Il dato più significativo è comunque il possibile riconoscimento in proprio della maggiore qualità del lavoro prestato dal dipendente, anche se assegnato irrualmente a mansioni superiori, senza dover ricorrere, come accadeva in precedenza, ad azioni di arricchimento



r.g. 1042/12

senza causa. Quanto all'effettivo svolgimento di mansioni superiori, possono considerarsi tali solo quelle espletate "in maniera prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale". Ne consegue che il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 20692/04).

Fatta questa necessaria premessa in diritto, nel caso di specie rileva il decidente che non vi è stata contestazione da parte della datrice pubblica circa l'effettivo espletamento delle funzioni di fatto espletate dai ricorrenti. Peraltro, la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha confermato le asserzioni contenute negli atti introduttivi circa le mansioni in concreto svolte dai ricorrenti. In particolare, dalla prova dichiarativa è emerso che i lavoratori istanti sono stati addetti al cd. *triage* telefonico ovvero dovevano selezionare l'evento emergenziale e assegnare ad esso un codice di gravità (contrassegnato da un colore), attivando al contempo il mezzo di emergenza più idoneo, coordinandoli anche con l'ausilio delle forze dell'ordine (testi ██████████ Antonio e ██████████ Raffaele). Pertanto, nel caso di specie l'oggetto del contendere si incentra unicamente sul se tali mansioni rientrino o meno nel profilo professionale di inquadramento ovvero in quello immediatamente superiore.

Orbene, secondo le declaratorie pattizie enunciate nel ccnl di categoria, appartengono alla cat D "*i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali, in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale*"; di contro, appartengono al livello economico Dsuper (Ds), "*i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo*



r.g. 1042/12

di risorse umane, coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta". Inoltre, il contratto collettivo prevede che il collaboratore professionale sanitario esperto (livello economico DS) "programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad es. quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati...".

Tornando al caso di specie, appare indubbio al Tribunale che le mansioni descritte nei ricorsi ed effettivamente espletate dai ricorrenti in misura affatto predominante rispetto all'orario di lavoro osservato siano riconducibili al superiore profilo professionale di cui alla categoria DS. Invero, l'assegnazione in assoluta autonomia dei codici di gravità degli interventi, l'individuazione del presidio sanitario più idoneo al trattamento del malato e il coordinamento dei mezzi di soccorso sul territorio integrano le prime tre caratteristiche (ne basterebbe finanche una sola) previste dalla normativa pattizia per il livello DS.

Ne deriva il diritto dei ricorrenti alle conseguenziali differenze sulla retribuzione ordinaria, tenuto anche conto che è agli atti la missiva inoltrata dagli stessi alla resistente in data 17.09.10 che avrebbe interrotto i termini di prescrizione quinquennale.

In merito alla indennità di coordinamento, poi, l'art. 10 del ccnl di settore (rubricato Coordinamento) ha previsto che:

"1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.

2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31



r.g. 1042/12

agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.

3. L'indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.

4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999. 5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.

6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.

7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. È rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1, anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5.

8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39, avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.



r.g. 1042/12

9. Dal 1^a settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto”.

Pertanto, alla luce di tale norma, che comunque deve essere letta in relazione a quanto sistematicamente previsto dalle altre disposizioni pattizie, il Tribunale ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la clausola di cui all'art. 10, comma dell'art. 10, comma 3 del CCNL Comparto Sanità 2^a biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, deve essere interpretata nel senso che ai fini del diritto all'indennità ivi prevista il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale” (Cass. 1009/10; conf. Ass. 25198/13).

Nel caso di specie, difettando il requisito formale dell'attribuzione documentale delle funzioni di coordinamento (neanche dedotte nell'atto introduttivo), non può essere riconosciuta ai ricorrenti la predetta indennità speciale.

Venendo ora alla liquidazione delle differenze retributive per l'espletamento delle mansioni proprie del superiore livello economico DS, ritiene il decidente che sia possibile far pieno riferimento agli importi indicati nei conteggi versati in atti, che appaiono *ictu oculi* attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata specifica contestazione da parte della controparte. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in



r.g. 1042/12

relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav. 945/06).

In definitiva, ai ricorrenti spettano le seguenti somme:

- [REDACTED] Mario: € 10.290,92;
- [REDACTED] Antonio: € 13.645,43;
- [REDACTED] Silvana: € 11.527,30;
- [REDACTED] Raffaele: € 9.420,38;
- [REDACTED] Maria: € 654,25;
- [REDACTED] i Massimo: € 10.290,92;
- [REDACTED] Antonio: € 10.290,92;
- [REDACTED] Franca: € 10.290,92;
- [REDACTED] Angelamaria: € 10.119,27;
- [REDACTED] Antonio: € 10.290,92;
- [REDACTED] Raffaele: € 10.290,92;
- [REDACTED] Arcangelo: € 11.527,30.

A tali importi devono essere aggiunti gli accessori; per questi ultimi, va rimarcato che, con sentenza n. 82 del 27/03/03, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della norma di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/94, in forza della quale per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici competono soltanto gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria. Essi vanno pertanto, liquidati sul capitale dovuto con decorrenza dalle date di maturazione dei diritti e fino al saldo.

Le spese, compensate per la metà stante l'accoglimento parziale delle domande, seguono per la restante parte la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione al procuratore per dichiarato anticipo, secondo i parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto della riunione.

P. Q. M.

1) accoglie i ricorsi riuniti parzialmente e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento delle seguenti somme in favore dei ricorrenti, oltre gli accessori come in parte motiva:



r.g. 1042/12

- [REDACTED]: € 10.290,92;
- [REDACTED] Antonio: € 13.645,43;
- [REDACTED] Silvana: € 11.527,30;
- [REDACTED] Raffaele: € 9.420,38;
- [REDACTED] Maria: € 654,25;
- [REDACTED] Massimo: € 10.290,92;
- [REDACTED] Antonio: € 10.290,92;
- [REDACTED] Franca: € 10.290,92;
- [REDACTED] Angelamaria: € 10.119,27;
- [REDACTED] Antonio: € 10.290,92;
- [REDACTED] Raffaele: € 10.290,92;
- [REDACTED] Arcangelo: € 11.527,30;

2) condanna parte resistente alla refusione della metà delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, che si liquidano nella complessiva e finale somma di € 770,75 per esborsi e di € 3.190,00 per compensi professionali oltre accessori, da distrarsi.

Vallo della Lucania, 25/06/2015.

Il Giudice del lavoro
dott. Angelo De Angelis

